



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 25 settembre 2020 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 21 settembre 2020;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 29
MARZO 2019 N. 57 - MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E
REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA
PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ
DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2019 n.57 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”*.
2. In aggiunta, ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “Comitato per le Sanzioni 1718”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006);
 - b) “Comitato per le Sanzioni 1988”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1988 (2011);
 - c) “Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida”: il Comitato istituito ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015);
 - d) “Comitato per le Sanzioni 751”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992);
 - e) “Comitato per le Sanzioni 1518”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1518 (2003);
 - f) “Comitato per le Sanzioni 1533”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004);
 - g) “Comitato per le Sanzioni 1591”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1591 (2005);
 - h) “Comitato per le Sanzioni 1970”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011);
 - i) “Comitato per le Sanzioni 2048”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2048 (2012);
 - j) “Comitato per le Sanzioni 2127”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2127 (2013);
 - k) “Comitato per le Sanzioni 2140”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2140 (2014);
 - l) “Comitato per le Sanzioni 2260”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2260 (2015);

m) “Comitato per le Sanzioni 2374”: il Comitato istituito ai sensi della risoluzione 2374 (2017);

Art. 2

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento detta norme volte ad integrare le disposizioni della Legge n.57/2019, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:
 - a) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni, in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento;
 - b) 1718 (2006) e successive risoluzioni e 2231 (2015), in materia di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al suo finanziamento;
 - c) 751 (1992), 1518 (2003), 1533 (2004), 1591 (2005), 1970 (2011), 2048 (2012), 2127 (2013), 2140 (2014), 2260 (2015), 2374 (2017) e successive risoluzioni, in materia di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento.
2. Il presente Regolamento definisce:
 - a) criteri per proporre la designazione di individui, gruppi o entità ai competenti organismi delle Nazioni Unite;
 - b) specifici casi di richieste di esenzione e altre deroghe agli effetti del congelamento;
 - c) specifici casi di richieste di cancellazione dalle liste delle Nazioni Unite.

TITOLO II

CRITERI E PROCEDURE PER LA DESIGNAZIONE

Art. 3

(Criteri per proporre le designazioni)

1. I criteri in base ai quali è possibile proporre ai Comitati del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la designazione di individui, gruppi e entità sono contenuti negli Allegati da 1 a 14.

Art. 4

(Richieste dirette di designazione)

1. Le richieste motivate di designazione di individui, gruppi o entità al fine della loro iscrizione nelle liste tenute dal Comitato del Consiglio di Sicurezza per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida e dal Comitato per le Sanzioni 1988 sono trasmesse dal Comitato per le Misure Restrittive secondo le modalità di cui all'Allegato 15 al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto all'articolo 5, comma 3 della Legge n.57/2019.
2. Le richieste motivate di designazione di individui, gruppi o entità al fine della loro iscrizione nelle liste tenute dai Comitati del Consiglio di Sicurezza diversi da quelli indicati al comma 1, sono trasmesse dal Comitato per le Misure Restrittive con le sole informazioni previste all'articolo 5, comma 3 della Legge n.57/2019.

TITOLO III

ESENZIONI DAGLI EFFETTI DEL CONGELAMENTO E ULTERIORI LIMITAZIONI

Art. 5

(Richieste dirette di esenzione)

1. Fatta salva la possibilità di richiedere l'esenzione al Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Legge n.57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo

le modalità previste all'Allegato 16 al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida nonché del Comitato per le Sanzioni 1988, possono avanzare richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento, mediante istanza scritta e motivata, al *focal point* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, secondo le modalità previste all'Allegato 17 al presente regolamento.

Art. 6

(Ulteriori casi di esenzione in materia di proliferazione delle armi di distruzione di massa)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, della Legge n.57/2019, gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista di cui alla risoluzione 2231 (2015) possono, altresì, avanzare al Comitato per le Misure Restrittive richiesta di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento in relazione a:
 - a) beni o fondi necessari a soddisfare un vincolo o una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui tali beni o fondi siano oggetto, a condizione che tale vincolo o decisione:
 - i) sia intervenuto prima della data di adozione della risoluzione 1737 (2006);
 - ii) non vada a vantaggio di un soggetto nei confronti del quale siano state disposte misure restrittive ai sensi della risoluzione 2231 (2015);
 - b) beni o fondi necessari a soddisfare le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, affitto o mutuo, medicine e cure mediche, tasse, premi assicurativi e spese di pubblica utilità o esclusivamente per il pagamento di ragionevoli spese professionali e il rimborso delle spese sostenute associate alla prestazione di servizi legali, o commissioni o spese di servizio, conformemente alle leggi sammarinesi, le spese per la detenzione ordinaria o il mantenimento di fondi congelati, altre attività finanziarie e risorse economiche;
 - c) beni o fondi necessari a soddisfare spese straordinarie;
 - d) beni o fondi necessari per i progetti di cooperazione nucleare civile descritti nell'allegato III del Piano d'azione congiunto globale (PACG);
 - e) beni o fondi necessari per le attività direttamente correlate agli elementi specificati nel paragrafo 2 dell'allegato B della risoluzione 2231 (2015) o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG.
2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, il Comitato per le Misure Restrittive concede l'esenzione previa notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in assenza di una decisione negativa da parte del Consiglio di Sicurezza entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
3. L'istanza di esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento di cui al comma 1, deve essere disposta sulla base della modulistica di cui all'Allegato 16 al presente regolamento.

Art. 7

(Pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima delle designazioni)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della Legge n. 57/2019, con riferimento alle misure di congelamento adottate in applicazione delle risoluzioni 1737 (2006) e 2231 (2015), il Comitato per le Misure Restrittive può autorizzare un individuo, gruppo o entità colpito da tali misure ad effettuare pagamenti in esecuzione di contratti sorti prima della designazione.
2. Il Comitato per le Misure Restrittive autorizza il pagamento a condizione che:
 - a) il contratto a cui si intende dare esecuzione non abbia ad oggetto uno o più beni o servizi di cui alla risoluzione 2231 (2015) ed eventuali successive risoluzioni, inclusi quelli di carattere finanziario;

- b) il beneficiario diretto o indiretto del pagamento non sia un individuo gruppo o entità soggetto alle misure restrittive disposte dalla risoluzione 2231 (2015).
3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente, il Comitato per le Misure Restrittive notifica al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'intenzione di autorizzare i pagamenti.
4. L'autorizzazione non può essere concessa se non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al comma precedente.

TITOLO IV RICHIESTE DI CANCELLAZIONE

Art. 8

(Richieste dirette di cancellazione)

1. Fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione per il tramite del Comitato per le Misure Restrittive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 57/2019, la cui istanza deve essere presentata secondo le modalità previste all'Allegato 18 del presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo:
- a) gli individui, gruppi o entità inclusi nelle liste dei Comitati per le Sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ad eccezione della lista predisposta dal Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida, ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente al focal point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato 19;
- b) gli individui, gruppi o entità inclusi nella lista del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida ovvero, in caso di loro decesso o estinzione, i legittimi beneficiari, possono sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione all'Ufficio dell'Ombudsperson, istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, secondo le modalità di cui all'Allegato 20.
2. Le istanze di cancellazione dei nominativi dalla lista nazionale, di cui all'articolo 20 della Legge n. 57/2019, devono essere indirizzate al Comitato per le Misure Restrittive secondo le modalità previste all'Allegato 21.

TITOLO V OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 9

(Obbligo di comunicazione per l'Amministrazione pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n.57/2019, qualora l'Amministrazione pubblica verifichi che i beni mobili o immobili registrati appartengono a soggetti presenti nelle liste delle Nazioni Unite oppure nella lista nazionale, ne dà comunicazione Agenzia di Informazione Finanziaria (in seguito Agenzia) mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 22 al presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere anticipato all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia.

Art. 10

(Obbligo di comunicazione di beni o fondi congelati)

1. L'Amministrazione Pubblica deve comunicare all'Agenzia, tramite il modulo di cui all'Allegato 23, le misure restrittive applicate in conformità a quanto disposto dalle delibere

congressuali, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o fondi oggetto di congelamento e le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nella lista delle Nazioni Unite o nella lista nazionale.

Art. 11

(Aggiornamenti della modulistica)

1. Il Comitato per le Misure Restrittive, ricevuti gli aggiornamenti degli Allegati per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, provvede all'integrazione, modifica e adozione degli stessi con propria deliberazione.
2. Gli Allegati sono pubblicati sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 12

(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento 20 novembre 2019 n.13.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini



- ALLEGATO 1 -

Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida

Criteri per le proposte di designazione ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni.

1. In conformità a quanto disposto dalle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità che partecipa al finanziamento, alla pianificazione, all'agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti o attività da parte, in connessione con, nel nome, per conto o in favore dell'ISIL o Al-Qaida;
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce, vende o trasferisce armi o materiali connessi, a favore dell'ISIL o Al-Qaida;
 - c) ogni individuo, gruppo o entità che recluta, arruola, addestra o in qualunque altro modo supporta gli atti o le attività di Al-Qaida, dell'ISIL, o di ogni loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
 - d) ogni entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da ogni individuo o entità che sia stato designato ai sensi delle lettere precedenti, o da individui che agiscono nel loro interesse o sotto la loro direzione.



- ALLEGATO 2 -

Comitato per le Sanzioni 1988

Criteri per le proposte di designazione ai sensi delle risoluzioni 1267 (1999), 1988 (2011) e successive risoluzioni.

1. In conformità a quanto disposto dalle risoluzioni 1267 (1999), 1988 (2011) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1988 la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità che partecipa al finanziamento, alla pianificazione, all'agevolazione, alla preparazione o alla perpetrazione di atti o attività da parte, in connessione con, nel nome, per conto o in favore dei Talebani;
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce, vende o trasferisce armi o materiali connessi, a favore dei Talebani;
 - c) ogni individuo, gruppo o entità che recluta, arruola, addestra o in qualunque altro modo supporta gli atti o le attività dei soggetti che siano stati designati ai sensi delle lettere precedenti, e ogni individuo, gruppo o entità associato ai Talebani che costituisce una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan;
 - d) ogni entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da ogni individuo o entità che sia stato designato ai sensi delle lettere precedenti, o da individui che agiscono nel loro interesse o sotto la loro direzione.



- ALLEGATO 3 -

Comitato per le Sanzioni 1718

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni.

1. In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1718 la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità coinvolto in programmi connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa della Repubblica Democratica di Corea;
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce supporto, anche attraverso mezzi illeciti, ai programmi di cui alla lettera precedente;
 - c) ogni individuo, gruppo o entità che agisce nell'interesse o sotto la direzione di ogni individuo o entità designata ai sensi delle lettere precedenti;
 - d) ogni persona giuridica o entità detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da un individuo o entità designato ai sensi delle lettere a) e b);
 - e) ogni individuo, gruppo o entità che assiste individui o entità designati nell'eludere le sanzioni o violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006) e 1874 (2009);
 - f) ogni individuo, gruppo o entità che contribuisce ai programmi e attività proibiti dalle risoluzioni relative alla Repubblica Democratica di Corea ovvero alla elusione delle disposizioni in esse contenute;
 - g) ogni entità del Governo della Repubblica Democratica di Corea o del Partito dei Lavoratori della Corea, ovvero ogni individuo o entità che agisce nel loro interesse o sotto la loro direzione, o ogni entità da questi detenuta o controllata, che si ritiene siano associati ai programmi di cui alla lettera a) o con altre attività proibite dalla risoluzione 1718 (2006) e successive risoluzioni.



- ALLEGATO 4 -

Risoluzione 2231 (2015)

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2231 (2015).

1. In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2231 (2015), può essere proposta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la designazione di:
 - a) ogni individuo, gruppo o entità che partecipa, è direttamente associata o dà il proprio sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale ovvero allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'Allegato B della risoluzione 2231 (2015);
 - b) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce assistenza a individui o entità designate nell'eludere le sanzioni o agire in modo non coerente con il piano d'azione congiunto globale o con la risoluzione 2231 (2015);
 - c) ogni individuo, gruppo o entità che agisce nell'interesse o sotto la direzione di ogni individuo o entità di cui alle lettere precedenti o di ogni entità dagli stessi detenuta o controllata, anche attraverso mezzi illeciti.



- ALLEGATO 5 -

Comitato per le Sanzioni 751

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 751 (1992).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 751 (1992) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 751 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce supporto ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano il processo di pace e di riconciliazione in Somalia o ostacolano, minano o minacciano con la forza il governo federale della Somalia, l'AMISOM o l'UNSOM;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che agisce in violazione dell'embargo sulle armi alla Somalia o che ha agito in violazione della rivendita di armi e delle restrizioni di trasferimento;
- c) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola fornitura di assistenza umanitaria in Somalia o l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Somalia;
- d) ogni individuo, gruppo o entità che recluta o utilizza i bambini nei conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile da parte di leader politici o militari;
- e) ogni individuo, gruppo o entità che viola il diritto internazionale applicabile in Somalia riguardante l'identificazione di civili, compresi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e mutilazioni, violenza sessuale e di genere, attacchi a scuole e ospedali e rapimenti e evacuazioni forzate;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che esporta o importa, direttamente o indirettamente, carbone dalla Somalia;
- g) ogni individuo, gruppo o entità che svolge qualsiasi commercio non locale tramite porti controllati da Al-Shabaab che costituisce un sostegno finanziario per un'entità designata;
- h) ogni individuo, gruppo o entità che si sia appropriato indebitamente di risorse finanziarie minando la capacità delle Istituzioni Federali di Transizione e dei loro successori post-transizione di adempiere ai propri obblighi nella prestazione di servizi nell'ambito dell'Accordo del Gibuti;
- i) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che comportano violenza sessuale e di genere.



- ALLEGATO 6 -

Comitato per le Sanzioni 1518

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1518 (2003).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1518 (2003) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1518 la designazione di:

- a) alti funzionari dell'ex-regime iracheno e dei loro parenti stretti, compresi gli enti di proprietà controllati, direttamente o indirettamente, da loro o da persone che agiscono il loro nome o la loro direzione, che hanno acquistato o rimosso dall'Iraq fondi o altre attività finanziarie o risorse economiche.



- ALLEGATO 7 -

Comitato per le Sanzioni 1533

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1533 (2004).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1533 (2004) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1533 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce supporto ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica Democratica del Congo (RDC), tali atti includono:
 - i. agire in violazione delle misure adottate dagli Stati membri;
 - ii. impedire il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento di combattenti appartenenti a gruppi armati stranieri che operano nella RDC;
 - iii. reclutare o utilizzare i bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;
 - iv. pianificare, dirigere o commettere atti nella RDC che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, compresi quegli atti contro i civili, tra cui uccisioni e mutilazioni, stupri e altre violenze sessuali, rapimenti, evacuazioni forzate e attacchi a scuole e ospedali;
 - v. ostacolare l'accesso o la distribuzione dell'assistenza umanitaria nella RDC;
 - vi. sostenere individui o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività che compromettono la stabilità della RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro o animali selvatici, nonché prodotti della fauna selvatica;
 - vii. agire per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o agire per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
 - viii. pianificare, dirigere, sponsorizzare o partecipare agli attacchi contro i peacekeeper MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite;
 - ix. fornire supporto finanziario, materiale o tecnologico a, o beni o servizi a, o a supporto di una persona o entità designata;
- b) leader politici e militari delle milizie congolese, compresi quelli che ricevono sostegno dall'esterno della RDC, che impediscono la partecipazione dei loro combattenti ai processi di disarmo, smobilitazione e reinserimento.



- ALLEGATO 8 -

Comitato per le Sanzioni 1591

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1591 (2005).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1591 (2005) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1591 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola il processo di pace o costituisce una minaccia alla stabilità nel Darfur e nella regione;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che commette violazioni del diritto internazionale umanitario o dei diritti umani o altre atrocità;
- c) ogni individuo, gruppo o entità che viola le misure attuate dagli Stati membri in conformità ai paragrafi 7 e 8 della risoluzione 1556 (2004) e il paragrafo 7 della risoluzione della risoluzione 1591 (2005);
- d) ogni individuo, gruppo o entità che è responsabile di sorvoli militari offensivi descritti nel paragrafo 6 della risoluzione 1591 (2005).



- ALLEGATO 9 -

Comitato per le Sanzioni 1970

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 1970 (2011).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 1970 (2011) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 1970 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto o è complice nell'ordinare, controllare o altrimenti dirigere la commissione di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di persone in Libia, incluso il coinvolgimento o la complicità nella pianificazione, nella disposizione o nella conduzione di attacchi, in violazione del diritto internazionale, compresi i bombardamenti aerei, su popolazioni civili e strutture;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che agisce per o per conto o sotto la direzione di individui o entità identificati al punto a);
- c) ogni individuo, gruppo o entità che ha violato o supportato la violazione delle disposizioni della risoluzione 1970 (2011), in particolare l'embargo sulle armi;
- d) navi che hanno esportato o tentato di esportare illecitamente petrolio greggio dalla Libia, per alcune o tutte le misure di cui al paragrafo 10 della risoluzione 2146 (2014);
- e) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che violano il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani o il diritto internazionale umanitario o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che ha effettuato un attacco contro qualsiasi porto aereo, terrestre o marittimo in Libia, o contro un'istituzione o installazione dello Stato libico, compresi gli impianti petroliferi, o contro qualsiasi missione straniera in Libia;
- g) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce sostegno a gruppi armati o reti criminali attraverso lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di qualsiasi altra risorsa naturale in Libia;
- h) ogni individuo, gruppo o entità che agisce per, o per conto o sotto la direzione di un individuo o entità presente nella lista del Comitato;
- i) ogni individuo, gruppo o entità che minaccia le istituzioni finanziarie dello Stato libico e la *Libyan National Oil Company*, o che è impegnato in qualsiasi azione che possa portare o provocare l'appropriazione indebita di fondi statali libici;
- j) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige, sponsorizza o partecipa ad attacchi contro il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del *Gruppo di Esperti (Panel of Experts)*;
- k) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che comportano violenza sessuale e di genere.



- ALLEGATO 10 -

Comitato per le Sanzioni 2048

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2048 (2012).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2048 (2012) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 2048 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che cerca di impedire il ripristino dell'ordine costituzionale o intraprendendo azioni che compromettono la stabilità in Guinea-Bissau, in particolare coloro che hanno avuto un ruolo di primo piano nel colpo di stato del 12 aprile 2012 e che mirano, attraverso le loro azioni, a minare la norma della legge, limitando il primato del potere civile e promuovendo l'impunità e l'instabilità nel paese;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che agisce per o per conto o in direzione di o altrimenti sostenere o finanziare persone identificate al paragrafo 6 (a).



- ALLEGATO 11 -

Comitato per le Sanzioni 2127

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2127 (2013).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2127 (2013) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 2127 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce sostegno per atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica Centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che agisce in violazione dell'embargo sulle armi stabilito nel paragrafo 54 della risoluzione 2127 (2013), o che fornisce, vende o trasferisce direttamente o indirettamente a gruppi armati o reti criminali nella Repubblica Centrafricana, o che è destinatario di armi o di qualsiasi materiale correlato, o di qualsiasi consulenza tecnica, formazione o assistenza, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, relativa ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica Centrafricana;
- c) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto nella pianificazione, direzione o esecuzione di atti nella Repubblica Centrafricana che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, o che commette violazioni dei diritti umani, compresi quelli che coinvolgono attacchi alla popolazione civile, attacchi di origine etnica o religiosa, attacchi a strutture civili, inclusi centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali, oltre a rapimenti e sfollamenti forzati;
- d) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto nel pianificare, dirigere o commettere atti che coinvolgono violenza sessuale e di genere nella Repubblica Centrafricana;
- e) ogni individuo, gruppo o entità che recluta o utilizza bambini nei conflitti armati nella Repubblica Centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce sostegno a gruppi armati o reti criminali attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, inclusi diamanti, oro, fauna selvatica e prodotti della fauna selvatica nella o dalla RCA;
- g) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola la fornitura di assistenza umanitaria alla CAR, o l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria nella CAR;
- h) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto nella pianificazione, direzione, sponsorizzazione o conduzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o presenze di sicurezza internazionali, tra cui MINUSCA, missioni di addestramento dell'Unione europea e forze francesi schierate alle condizioni previste dal paragrafo 65 della risoluzione 2387 (2017) Documento PDF e che le supportano, nonché contro il personale umanitario;
- i) ogni individuo, gruppo o entità che è a capo di, o ha fornito supporto, o ha agito per o per conto di, o sotto la direzione di un'entità designata dal Comitato.



- ALLEGATO 12 -

Comitato per le Sanzioni 2140

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2140 (2014).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2140 (2014) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 2140 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che fornisce supporto per atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità nello Yemen;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola o compromette il buon esito della transizione politica, come indicato nell'accordo sul meccanismo di iniziativa e attuazione del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG);
- c) ogni individuo, gruppo o entità che impedisce l'attuazione dei risultati del rapporto finale della conferenza di dialogo nazionale globale attraverso la violenza o gli attacchi alle infrastrutture essenziali;
- d) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che violano il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani o il diritto internazionale umanitario o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, nello Yemen;
- e) ogni individuo, gruppo o entità che viola l'embargo sulle armi;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola la fornitura o l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria allo Yemen;
- g) ogni individuo, gruppo o entità che commette atti di violenza sessuale nei conflitti armati o recluta o usa bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale.



- ALLEGATO 13 -

Comitato per le Sanzioni 2260

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2260 (2015).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2260 (2015) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 2260 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che è responsabile o complice di, o aver intrapreso, direttamente o indirettamente, azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che commette azioni o politiche che hanno lo scopo o l'effetto di espandere o estendere il conflitto nel Sud Sudan o di ostacolare la riconciliazione o i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'Accordo rivitalizzato o dell'Accordo sulla cessazione delle ostilità, la protezione dei civili e l'accesso umanitario (ACOH);
- c) ogni individuo, gruppo o entità che commette azioni o politiche che minacciano gli accordi transitori o minano il processo politico nel Sud Sudan, incluso il capitolo 4 dell'Accordo Rivitalizzato;
- d) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che violano il diritto internazionale applicabile in materia di diritti umani o il diritto internazionale umanitario, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, nel Sud Sudan;
- e) ogni individuo, gruppo o entità che prende di mira civili, compresi donne e bambini, e commette atti di violenza (inclusi omicidi, mutilazioni, torture o stupri), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi a scuole, ospedali, siti religiosi o luoghi in cui i civili cercano rifugio, o commette azioni che costituirebbero un grave abuso o una violazione dei diritti umani o una violazione del diritto internazionale umanitario;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti che comportano violenza sessuale e di genere nel Sud Sudan;
- g) gruppi armati o forze armate che utilizzano o reclutano bambini nel contesto del conflitto armato nel Sudan meridionale;
- h) ogni individuo, gruppo o entità che impedisce le attività delle missioni internazionali per il mantenimento della pace, delle missioni diplomatiche o delle missioni umanitarie nel Sud Sudan, compreso il meccanismo di monitoraggio relativo al cessate il fuoco e alle disposizioni transitorie di sicurezza o della consegna o della distribuzione o dell'accesso all'assistenza umanitaria;
- i) ogni individuo, gruppo o entità che commette attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o altre operazioni di mantenimento della pace o personale umanitario;
- j) ogni individuo, gruppo o entità che agisce per o per conto di, direttamente o indirettamente, una persona fisica o giuridica designata dal Comitato;
- k) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto da parte di gruppi armati o reti criminali in attività che destabilizzano il Sud Sudan attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali;
- l) individui impegnati in azioni o politiche che hanno lo scopo o l'effetto di espandere o estendere il conflitto nel Sud Sudan.



- ALLEGATO 14 -

Comitato per le Sanzioni 2374

Criteri per le proposte di designazione ai sensi della risoluzione 2374 (2017).

In conformità a quanto disposto dalla risoluzione 2374 (2017) e successive risoluzioni, può essere proposta al Comitato per le Sanzioni 2374 la designazione di:

- a) ogni individuo, gruppo o entità che è responsabile o complice di, o aver intrapreso, direttamente o indirettamente, azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali;
- b) ogni individuo, gruppo o entità che commette atti in violazione dell'accordo sulla pace e la riconciliazione in Mali firmato nel 2015;
- c) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola o ritarda o minaccia l'attuazione dell'accordo;
- d) ogni individuo, gruppo o entità che agisce per o per conto di o sotto la direzione di o sostiene o finanzia persone ed entità identificate ai punti 8 (a) e (b) della risoluzione 2374 (2017), anche attraverso i proventi della criminalità organizzata, compresa la produzione e il traffico di stupefacenti e i loro precursori originari o in transito attraverso il Mali, il traffico di persone e il traffico di migranti, il traffico di armi e il traffico di armi nonché il traffico di beni culturali;
- e) ogni individuo, gruppo o entità che è coinvolto nella pianificazione, direzione, sponsorizzazione o conduzione di attacchi contro:
 - (i) le varie entità indicate nell'Accordo, comprese le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;
 - (ii) le forze di pace di MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite e personale associato, compresi i membri del Gruppo di Esperti;
 - (iii) le forze di sicurezza internazionali presenti in Mali, tra cui FC-G5S, le missioni dell'Unione Europea e forze francesi;
- f) ogni individuo, gruppo o entità che ostacola la fornitura o l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Mali;
- g) ogni individuo, gruppo o entità che pianifica, dirige o commette atti in Mali che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, o che costituiscono violazioni o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che coinvolgono la presa di mira di civili, compresi donne e bambini, attraverso la commissione di atti di violenza (inclusi omicidi, mutilazioni, torture o stupri o altre violenze sessuali), rapimenti, sparizioni forzate, sfollamenti forzati o attacchi a scuole, ospedali, siti religiosi o luoghi in cui i civili cercano rifugio;
- h) gruppi armati o forze armate che utilizzano o il reclutano bambini, in violazione del diritto internazionale applicabile, nel contesto del conflitto armato in Mali.



Allegato 15 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 15 -

**RICHIESTE DI DESIGNAZIONE AL COMITATO PER LE SANZIONI ISIL
(DA'ESH) E AL-QAIDA E DAL COMITATO PER LE SANZIONI 1988**

1. Il CMR elabora le richieste di designazione al Comitato per le sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida tramite la compilazione del *form* scaricabile al seguente link:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-listing

2. Il CMR elabora le richieste di designazione al Comitato per le sanzioni 1988 tramite la compilazione del *form* scaricabile al seguente link:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/procedures_listing

2. I *form*, debitamente compilati, dovranno essere indirizzati a:

**Chair of the Committee
His Excellency Mr. Dian Triansyah Djani
Permanent Mission of Indonesia to the
United Nations
ptri@indonesiamission-ny.org**

e in copia

**Secretary of the Committee
Mr. Kiho Cha
SC-1267-Committee@un.org**



Allegato 16 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 16 -

**FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ESENZIONE DAL CONGELAMENTO AL
COMITATO PER LE MISURE RESTRITTIVE**

Data e luogo di compilazione _____

Preg.mo
**Presidente del Comitato
per le Misure Restrittive**
c/o Dipartimento Affari Esteri
Contrada Omerelli, 31
Rep. San Marino

Oggetto: richiesta di esenzione dall'applicazione della misura del congelamento ai sensi dell'articolo 16 della Legge 29 marzo 2019 n.57

Io sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
residente a _____,
documento identificativo (*allegato in copia*) _____,

in proprio

oppure:

in qualità di (*legale rappresentante,
amministratore*) _____

della società _____

con sede in _____

con riferimento alla Delibera del Congresso di Stato n. _____ del _____

che disponeva misure restrittive nei confronti di _____, in
virtù dell'iscrizione del medesimo nominativo

- in una lista delle Nazioni Unite
 nella lista nazionale

presento istanza a codesto Comitato affinché voglia autorizzare

secondo quanto previsto dalla norma richiamata in oggetto, l'esenzione dal congelamento di beni e fondi per le seguenti **motivazioni** (es. specificare un fabbisogno fondamentale, pagamenti per spese alimentari, medicinali, abitazione, assistenza medica e legale, tasse, imposte, bollette, premi di assicurazioni obbligatorie, spese bancarie per la tenuta dei conti, spese straordinarie):

Allegato 16 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

Importo richiesto:

;

Modalità attraverso le quali saranno utilizzati i fondi richiesti

;

Nominativo o denominazione dell'eventuale soggetto beneficiario del pagamento:

.**A tal fine allego i seguenti documenti/dati/informazioni**

In attesa di un riscontro porgo distinti saluti.

In fede
Firma

Allegato 17 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 17 -

**FAC-SIMILE DI RICHIESTE DI ESENZIONE DAL CONGELAMENTO DISPOSTO
DAL COMITATO PER LE SANZIONI ISIL (DA'ESH) E AL-QAIDA E DAL
COMITATO PER LE SANZIONI 1988**

1. L'utilizzo del presente *form* è facoltativo.
2. Esso può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti destinatari delle misure di congelamento disposte dal Comitato per le Sanzioni 1988 e dal Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e AL-QAIDA, i cui nominativi risultino inseriti nelle liste da questi predisposte.
3. Il *form*, debitamente compilato, dovrà essere indirizzato ai seguenti destinatari:

**Focal Point,
Security Council Subsidiary Organs
Branch,
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Fax. +1 212 963 1300
Email: delisting@un.org**

E in copia:

**Secretary of the Committee, Mr. Kiho
Cha,
Email: SC-1267-Committee@un.org**

**Presidente del Comitato per le Misure
Restrittive
Dipartimento Affari Esteri
Contrada Omerelli, 31
Rep. San Marino**

Allegato 17 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

Registration and other documents or identification numbers if applicable	Registering authority:	Government	
	Incorporation / location	Registration	Country: Province: District:
	Incorporation / date	establishment	Day: Month: Year:
	Senior Manager / Founder / representative / Investor(s) (if applicable)	Owner / Legal Principal (if applicable)	In original script: Indicate script: If not Latin, name in Latin script:
	Address(es)		Current Previous, if any
Bank information (name and address of bank, account number)			

II. EXEMPTION TO THE ASSETS FREEZE	
Purpose of payment (please select one)	<input type="checkbox"/> Basic expenses (please complete sections A ,C and D) <input type="checkbox"/> Extraordinary expenses (please complete sections B, C and D)
A. IF BASIC EXPENSE(S) EXEMPTION - Purpose of payment and justification of the determination of the expenses falling under the basic expenses exemption	
i. Food (provide the amount)	
ii. Rent or mortgage (provide the amount)	
iii. Medicines and medical treatment (provide the amount)	
iv. Taxes (provide the amount)	
v. Insurance premiums (provide the amount)	
vi. Public utility charges (provide the amount)	
vii. Payment of professional fees and reimbursement associated with the provision of legal services (provide the amount)	
viii. Fees or service charges for frozen funds or assets (provide the amount)	
ix. Any other basic expenses not covered above (please specify) (provide the amount)	

Allegato 17 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

B. IF EXTRAORDINARY EXPENSE(S) EXEMPTION - Purpose of payment and justification of the determination of the expenses falling under the extraordinary expenses (other categories than the ones mentioned above)	
Anything not covered above (please specify) (provide details and amount)	
C. FURTHER INFORMATION	
Payment starting date	
Payment frequency	One-off / monthly / other (insert)
Number of instalments	
Form of payment	Bank transfer / direct debit (delete one)
Interest	
Specific found being unfrozen	
Other information (please provide any other information considered relevant to assist the relevant Committee in its consideration and attach any relevant documents)	
D. POINT OF CONTACT	
(Please provide details of your contacts there be any questions on this submission) Name: Phone number: E-mail address:	



Allegato 18 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 18 -

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA UNA LISTA DELLE NAZIONI UNITE AL COMITATO PER LE MISURE RESTRITTIVE

Data e luogo di compilazione _____

Preg.mo
**Presidente del Comitato
per le Misure Restrittive**
c/o Dipartimento Affari Esteri
Contrada Omerelli, 31
Rep. San Marino

Oggetto: richiesta di cancellazione da una lista delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 29 marzo 2019 n.57.

Io sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
residente a _____,
documento identificativo (*allegato in copia*) _____,

in proprio

oppure:

in qualità di (*legale rappresentante, amministratore*) _____

della società _____

con sede in _____

con riferimento alla Delibera del Congresso di Stato n. ____ del _____

con riferimento alla pubblicazione della decisione del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato di aggiornamento della lista da cui si chiede la cancellazione

che disponeva misure restrittive nei confronti di

presento istanza a codesto Comitato affinché

formuli richiesta di cancellazione dalla lista delle Nazioni Unite, con conseguente revoca dell'ordine di congelamento, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo competente comitato;

per le seguenti motivazioni:

Allegato 18 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

A tal fine allego i seguenti documenti/dati/informazioni

In attesa di un riscontro porgo distinti saluti.

In fede
Firma



**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA PARTE DI INDIVIDUI, GRUPPI O ENTITA'
INCLUSI NELLE LISTE PREDISPOSTE DAI COMITATI DEL CONSIGLIO DI
SICUREZZA**

Le richieste di cancellazione devono contenere le seguenti informazioni:

- a) spiegazione del motivo per cui la designazione non soddisfa o non soddisfa più i criteri di designazione;
- b) attuale occupazione e/o attività del soggetto designato e qualsiasi altra informazione pertinente;

Inoltre, qualsiasi documentazione a supporto della richiesta può essere allegata insieme alla spiegazione della sua pertinenza.

La richiesta di cancellazione, per una persona deceduta, può essere presentata sia direttamente al Comitato da uno Stato membro sia tramite il Focal Point for Delisting da parte del beneficiario legale della persona deceduta, unitamente a una documentazione ufficiale attestante tale status.

La dichiarazione a sostegno della richiesta di cancellazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) certificato di morte o altra documentazione ufficiale equivalente che attesti la morte del soggetto designato, quando possibile;
- b) se è presente nella lista predisposta dal Consiglio di Sicurezza o dai suoi Comitati un beneficiario legale delle proprietà del defunto o un comproprietario dei suoi beni.

La richiesta deve essere indirizzata a:

**Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs
Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 212 963 1300
Email: delisting@un.org**



Allegato 20 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 20 -

**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA PARTE DI INDIVIDUI, GRUPPI O ENTITA'
INCLUSI NELLA LISTA PREDISPOSTA DAL COMITATO PER LE SANZIONI ISIL
(DA'ESH) E AL-QAIDA**

Le richieste di cancellazione devono contenere le seguenti informazioni:

- c) spiegazione del motivo per cui la designazione non soddisfa o non soddisfa più i criteri di designazione;
- d) attuale occupazione e/o attività del soggetto designato e qualsiasi altra informazione pertinente;

Inoltre, qualsiasi documentazione a supporto della richiesta può essere allegata insieme alla spiegazione della sua pertinenza.

La richiesta di cancellazione, per una persona deceduta, può essere presentata sia direttamente al Comitato da uno Stato membro sia tramite il Focal Point for Delisting da parte del beneficiario legale della persona deceduta, unitamente a una documentazione ufficiale attestante tale status.

La dichiarazione a sostegno della richiesta di cancellazione deve contenere le seguenti informazioni:

- c) certificato di morte o altra documentazione ufficiale equivalente che attesti la morte del soggetto designato, quando possibile;
- d) se è presente nella lista predisposta dal Consiglio di Sicurezza o dai suoi Comitati un beneficiario legale delle proprietà del defunto o un comproprietario dei suoi beni.

La richiesta deve essere indirizzata a:

**Office of the Ombudsperson to the ISIL
(Da'esh) and Al-Qaida Sanctions
Committee
Room DC2 2206
United Nations
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 963 2671
E-mail: ombudsperson@un.org**



Allegato 21 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 21 -

**FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALLA LISTA
NAZIONALE**

Data e luogo di compilazione _____

Preg.mo
**Presidente del Comitato per
le Misure Restrittive**
c/o Dipartimento Affari Esteri
Contrada Omerelli, 31
Rep. San Marino

Oggetto: richiesta di cancellazione dalla lista nazionale ai sensi dell'articolo 20 della
Legge 29 marzo 2019 n.57.

Io sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
residente a _____,
documento identificativo (*allegato in copia*) _____,

in proprio

oppure:

in qualità di (*legale rappresentante,
amministratore*) _____

della società _____

con sede in _____

con riferimento alla Delibera del Congresso di Stato n. _____ del _____
che disponeva misure restrittive nei confronti di _____

presento istanza a codesto Comitato affinché

cancelli il citato nominativo dalla lista nazionale, con conseguente revoca
dell'ordine di congelamento;

per le seguenti motivazioni: _____

A tal fine allego i seguenti documenti/dati/informazioni

In attesa di un riscontro porgo distinti saluti.

In fede



Allegato 22 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 22 -

**FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO CHE CURA LA TENUTA DI PUBBLICI REGISTRI**

Data e luogo di compilazione _____

Spett.le
**Agenzia di Informazione
Finanziaria**
(Via del Voltone, 122
Rep. San Marino)

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'articolo 23 della Legge 29 marzo 2019 n.57

Io sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,

<input type="checkbox"/> in qualità di (dirigente,funzionario, ecc.) _____ dell'Ufficio _____ con sede in _____
<input type="checkbox"/> con riferimento al registro _____ contenente il seguente nominativo _____
<i>Oppure</i>
<input type="checkbox"/> in relazione alla verifica effettuata in data _____ sul nominativo _____ (specificare generalità complete se persona fisica, mentre per persona giuridica denominazione, indirizzo e ogni altro utile elemento identificativo): _____ _____

avendo riscontrato che

detto individuo, gruppo o entità compare all'interno delle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

detto individuo, gruppo o entità compare all'interno della lista Nazionale

comunico con la presente
i seguenti dati o informazioni

Allegato 22 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

A tal fine allego i seguenti documenti/dati/informazioni

In fede
Firma



Allegato 23 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

- ALLEGATO 23 -

**MODULO PER LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 57
DEL 29 MARZO 2019, DA PARTE DEI SOGGETTI DESIGNATI**

Spett.le
Agenzia di Informazione Finanziaria
 Via del Voltone, n. 122
 47890 San Marino Città (RSM)

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 57 del 29 marzo 2019

Il sottoscritto/a

nato/a _____ il _____

in qualità di (specificare i poteri di rappresentanza) _____
 della società _____

COMUNICA CHE
 con riferimento

alla verifica effettuata in data __ / __ / __ __ alle ore: _____;
 gg mm aaaa

sono stati individuati i seguenti nominativi
 (individui, gruppi, entità)

(specificare generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) se persona fisica, mentre per persona giuridica indicare denominazione, inoltre inserire codice ISS, COE oppure codice equivalente ed inserire il codice identificativo del soggetto nella lista¹).

e che

detto/i individuo/i, gruppo/i o entità compare/compaiono all'interno delle liste predisposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da uno dei suoi Comitati, in particolare nella lista di cui alla Risoluzione delle Nazioni Unite:

detto/i individuo/i, gruppo/i o entità compare/compaiono all'interno della lista nazionale;
 nella lista nazionale:

¹ Ad esempio "Mario Rossi, nato il 04/08/1997, codice ISS 123456, QDi.145"

Allegato 23 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

Sezione 1

Soggetto individuato:

nominativo (nome e cognome) _____

qualifica (cliente, titolare effettivo, delegato, presentatore ecc.) _____

elenco delle operazioni poste in essere

rapporti in essere o estinti (codice SIB) _____

Intestazione dei rapporti collegati al soggetto individuato _____

soggetti collegati o collegabili (generalità anagrafiche)

altri dati o informazioni relativi al/ai nominativo/i incluso/i nelle liste _____

_____*(indicare i dati di cui alla Sezione 1, per ogni individuo, gruppo, entità individuato)*

Servizi finanziari e di assistenza finanziaria richiesti, per i quali il soggetto designato si è astenuto ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019.

Allegato 23 al Regolamento 25 settembre 2020 n.7

Sezione 2 (in caso di congelamento beni o fondi)

Dati riguardanti il congelamento di beni o fondi:

Rapporto (Codice IBAN)	Intestazione Rapporto	Ammontare, Saldo o Importo (riferito ai "beni" o "fondi" congelati espressi in unità euro)	Note (ogni altro dato o informazioni disponibile o che il soggetto destinatario ritiene utile inserire)

(indicare i dati di cui alla Sezione 2, per ogni individuo, gruppo, entità individuato nella Sezione 1 ed interessato da un provvedimento di congelamento beni o fondi)

Documenti/dati/informazioni allegati, con riferimento a quanto sopra

Luogo e data di compilazione _____

Timbro e firma del dichiarante _____

